

Ricorso proposto il 20 novembre 2017 — Meesenburg Großhandel / EUIPO (Triotherm+)**(Causa T-760/17)**

(2018/C 022/72)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Meesenburg Großhandel KG (Flensburg, Germania) (rappresentante: D. Freiherr von Oldershausen, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «Triotherm+» — Domanda di registrazione n. 15 186 471*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 settembre 2017 nel procedimento R 1786/2016-1**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 21 novembre 2017 — Grammer/EUIPO (Rappresentazione di una figura geometrica)**(Causa T-762/17)**

(2018/C 022/73)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Grammer AG (Amberg, Germania) (rappresentanti: J. Bühling e D. Graetsch, avvocati)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo (rappresentazione di una figura geometrica) — Domanda di registrazione n. 15 389 621*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 settembre 2017 nel procedimento R 2250/2016-4**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 21 novembre 2017 — Septona/EUIPO — Intersnack Group (welly)**(Causa T-763/17)**

(2018/C 022/74)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Septona AVEE (Oinofyta, Grecia) (rappresentante: V. Wellens, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Intersnack Group GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «welly» — Domanda di registrazione n. 13 085 519

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 12/07/2017 nel procedimento R 1525/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 23 novembre 2017 — Kiku / UCVV — Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova)**(Causa T-765/17)**

(2018/C 022/75)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Kiku GmbH (Cornaiano, Italia) (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Dresda, Germania)